N. R.G



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA


Prima Sezione CIVILE Giudice dott. Mirko Buratti

Il giudice unico ha pronunziato il giorno 12/02/2019 la seguente

SENTENZA

OLITICA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ,
ATTORE/I contro
con il patrocinio dell'avv. DEHO' CARLA, elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA' 11 20052 MONZA presso il difensore avv. DEHO' CARLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di, il Tribunale di Monza, in data 14 febbraio 2017, emise decreto ingiuntivo n

pagina 1 di 5



. si costituì ed affermò di aver dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato, di derivazione contrattuale, e di aver chiesto ai garanti il pagamento del dovuto nei limiti degli importi delle garanzie prestate da ciascuno di loro. Lamentò la genericità delle eccezioni sollevate, precisando che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, alcuna commissione per estinzione anticipata era stata mai richiesta al fideiussore. Sostenne che la garanzia fideiussoria è qualificabile come contratto autonomo e che prevedeva una serie di limitazioni, in capo ai garanti, alla facoltà di avanzare eccezioni relative al rapporto garantito. Aggiunse che la lettera di fideiussione datata 24 aprile 2015 (art. 4) stabiliva che: "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca", mentre non aveva mai formulato alcuna specifica richiesta di comunicazione di informazioni concernenti l'esposizione complessiva del debitore. In , sin dall'epoca del rilascio della garanzia fideiussoria, era particolare, osservò che socio della debitrice principale nella misura del 33,3% del capitale sociale per cui, contrariamente a quanto asserito, partecipando alle assemblee sociali era nelle condizioni di essere informato circa l'esposizione debitoria della società informazioni più dettagliate alla Banca.

Con ordinanza del 14 settembre 2017, fu concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 15 novembre 2018, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio.

Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).



L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).

Nella fattispecie, sin dalla fase monitoria, a produrre i contratti di conto corrente e di mutuo, nonché le fideiussioni, oltre all'estratto conto certificato, documentazione sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, senza che alcuna contestazione fosse sollevata in ordine alla loro validità o di singole clausole, né all'entità dei singoli crediti rivendicati.

Per quanto si possa convenire con l'opponente che la Banca avrebbe dovuto, nel corso del giudizio di opposizione, produrre gli estratti del conto corrente per l'intera durata del rapporto al fine di dimostrare la correttezza del credito derivante dall'esposizione del conto corrente, tale obiezione non vale, invece, con riferimento agli altri crediti ed, in particolare, per quello relativo alla restituzione dei finanziamenti, trattandosi di importi predeterminati nei relativi contratti e che la Banca finanziatrice aveva solo l'onere di indicare nel loro ammontare al momento dello scioglimento del vincolo per effetto dell'inadempimento dell'obbligato alla corresponsione delle rate di rimborso. Onere che è stato assolto dalla Banca, mentre non ha dimostrato che l'obbligazione restitutoria sia stata estinta o, comunque, adempiuta in termini diversi, rispetto a quanto richiesto.

Ciò è sufficiente a comprovare che la Banca è titolare di un credito nei confronti della Società debitrice principale e del fideiussore di gran lunga esuberante rispetto a quanto domandato in sede monitoria a per effetto del limite quantitativo della garanzia da quest'ultimo prestata (€).

Si consideri che il rapporto tra l'obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito, dal momento che l'accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell'obbligazione, non all'accertamento del credito verso i coobbligati.

Infatti, l'obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell'obbligazione principale.



La relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude, quindi, la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore. L'obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì un mero litisconsorzio facoltativo in cause scindibili e, conseguentemente, rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui è consentito al creditore di ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito.

Non è, pertanto, necessario che il creditore, per impedire l'estinzione della garanzia, proponga le sue istanze innanzitutto contro il debitore principale, potendo egli rivolgersi indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

L'inadempimento dell'obbligato principale e l'entità del debito, dunque, nel rapporto processuale contro il garante, sono accertabili autonomamente nell'ambito del solo rapporto di garanzia ove il pagamento sia richiesto al fideiussore, senza necessità di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale.

La garanzia, poi, avrà efficacia fermi restando i limiti quantitativi della garanzia da ciascun fideiussore rilasciata, cioè purché non venga superato l'ammontare complessivo del debito garantito.

In sede monitoria, la Banca ha dedotto e provato l'intera pretesa creditoria vantata verso pur avendo limitato la domanda di condanna nei confronti della debitrice principale al solo credito per scoperto di conto corrente. Tale limitazione, tuttavia, non è stata riprodotta nel distinto, per quanto collegato dal vincolo della solidarietà, rapporto sostanziale e processuale nei confronti dei fideiussori.

Le ragioni per cui il creditore abbia inteso riservarsi di agire in altra sede contro la debitrice principale per la restante parte del credito derivante dai contratti di mutuo, ad esempio perché quei contratti avevano già valore di titolo esecutivo, sono comunque insindacabili da parte dei fideiussori, tenuti ad estinguere, ove chiamati a farlo, l'intero debito garantito in forza dell'obbligazione solidale con il debitore principale: debito che, come si è detto, può essere accertato direttamente nei confronti del fideiussore, non sussistendo alcun obbligo di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale (che, peraltro, nella specie, vi è stato sin dalla fase monitoria, nonostante la domanda di condanna nei confronti di quest'ultimo sia stata limitata quantitativamente).

Non è affatto vero, come sostiene l'opponente, che la Banca "non abbia chiesto l'accertamento del credito di € mei confronti del debitore principale e dei debitori solidali (fideiussori)", perché ciò è espressamente smentito dal contenuto del ricorso monitorio.

Infatti a pagina 3, paragrafo 6, del ricorso per decreto ingiuntivo la Banca espone e documenta i titoli contrattuali e specifica l'ammontare dei singoli crediti da essi nascenti, precisandone l'entità complessiva, ove si legge: "…per complessivi € oltre alle rispettive quote di interessi sui singoli contratti dal dovuto al saldo effettivo, come sopra determinate. Fermo il credito vantato, si precisa che nei confronti del debitore principale la Banca in questa sede agirà in forza del contratto di conto corrente e si riserva di agire in separata sede quanto alle voci di credito relative ai contratti di mutuo fondiario, mentre nei confronti dei garanti… per l'intero credito…".



Peraltro, il credito derivante dai contratti di mutuo fondiario non necessitava di accertamento in sede giudiziale nei confronti della Società (poi fallita) costituendo essi stessi titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., idoneo a legittimare la Banca all'espropriazione diretta (o, a seguito dell'intervenuto fallimento, per insinuarsi allo stato passivo).

L'esuberanza del credito della Banca, come sopra accertato, in forza di tutti i titoli negoziali allegati rende irrilevante l'accertamento di eventuali nullità di clausole del conto corrente, così come della sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., dal momento che lo svincolo dalla garanzia potrebbe riguardare solo gli effetti della gestione del conto corrente e delle linee di credito, non anche i mutui (risalenti al 2007 ed al 2009, quindi già in essere quando aveva rilasciato la fideiussione, cioè in data volta erogata la somma finanziata, permane il solo debito restitutorio, noto e predeterminato all'origine, rispetto al quale il conto corrente poteva costituire solo lo strumento attraverso il quale canalizzare il pagamento delle rate di rimborso.

L'art. 1956 cod. civ., infatti, consente la liberazione del fideiussore solo con riguardo alle "obbligazioni future" eventualmente assunte dal garantito, non già a quelle preesistenti, dal momento che rileva l'anteriorità della fideiussione rispetto all'obbligazione garantita.

Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. è che il credito concesso al debitore principale sia riferito alla fideiussione già rilasciata ovvero che per esso si invochi dal creditore la garanzia preventivamente concessa dal fideiussore.

"Il fideiussore che chiede la liberazione dalla prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, <u>successivamente</u> alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche" (Cass. n. 2524 del 07/02/2006).

L'opposizione, dunque, è infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. emesso in data 14 febbraio 2017 nei confronti di
- 2) condanna a rimborsare a per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3) con sentenza esecutiva. Monza, 12 febbraio 2019.

Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti

Depositato in Cancelleria oggi

